

Civile Sent. Sez. 5 Num. 15423 Anno 2015

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO

Relatore: CIGNA MARIO

Data pubblicazione: 22/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 23040-2008 proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

2015

2195



- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 75/2007 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 26/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/06/2015 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

udito per il ricorrente l'Avvocato [redacted] che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l'Avvocato [redacted]
per delega Avvocato [redacted] che ha chiesto il rigetto
del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



Svolgimento del processo

La ditta _____ esercente attività di cantieristica navale e costruzioni metalliche, ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Genova avverso avviso con il quale l'Agenzia delle Entrate, a seguito di pvc della Guardia di Finanza del 25-5-1999, aveva accertato nei suoi confronti, ai fini IRPEF, ILOR, SSN e IVA del 1996, redditi non dichiarati.

L'adita CTP ha accolto il ricorso.

Con sentenza depositata il 26.6.2004 la Commissione Tributaria Regionale Liguria ha dichiarato l'inammissibilità del gravame proposto dall'Agenzia per "inesistenza della notifica" dell'atto di appello; in particolare la CTR, rilevato che la parte appellata non si era potuta costituire nei termini in quanto il suo difensore aveva avuto conoscenza dell'atto di appello solamente a seguito della notifica dell'avviso di udienza di trattazione (in esito al quale aveva pertanto depositato controdeduzioni), ha precisato, in primo luogo, che nell'atto di appello era stato indicato come allegato una "ricevuta di spedizione dell'appello" (peraltro non rinvenuta in atti), e, in secondo luogo, che risultava "pinzato", oltre l'ultima pagina dell'atto di appello, un foglio separato di "relata di notifica", con la quale il messo speciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova 3 aveva dichiarato di avere notificato "il presente atto" in _____ "mediante consegna al sig.

_____ in qualità di persona addetta all'Ufficio"; ciò posto, ha ritenuto che non era possibile in alcun modo collegare siffatta "relata di notifica" né all'atto di appello (nel quale peraltro era stato affermato che la notifica era avvenuta a mezzo posta) né soprattutto alla persona destinataria dell'atto di impugnazione.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia, articolato su due motivi; la contribuente si è costituita con controricorso.

Con ordinanza 11-3-2015 questa Corte ha ritenuto necessario ai fini della decisione l'acquisizione dei fascicoli di merito (non ancora trasmessi) ed ha rinviato il giudizio a nuovo ruolo; quindi, pervenuti detti fascicoli, ha fissato nuova udienza per la discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l'Agenzia, denunciando -ex art.360 co.1 n.4 cod.proc.civ.- violazione degli artt. 148 co.2 e 156 co.1 e 2 cod.proc.civ., ha dedotto che l'art. 148 cpc non prescriveva nella relata di notifica l'indicazione del destinatario dell'atto, sicchè quest'ultimo ben poteva essere individuato dall'esame dell'atto oggetto della notificazione; l'incompletezza della relata di notifica non poteva, quindi, costituire motivo di nullità insanabile quando, come nel caso di specie, dal contesto dell'atto notificato risultava con sufficiente chiarezza l'identificazione del soggetto cui l'atto era notificato; il Giudice, pertanto, in presenza di una relata priva dell'indicazione del soggetto cui l'atto era destinato, ma contenente esclusivamente l'indicazione della persona cui era consegnata la copia e la sua qualità, doveva portare il suo esame sul contenuto dell'atto notificato, al fine di verificare se dal contesto di



quest'ultimo fosse desumibile con la necessaria certezza il destinatario della notificazione; siffatta attività era stata invece trascurata dalla C.T.R.

Con il secondo motivo, il ricorrente, denunziando -ex art. 360 co.1 n.5 cod.proc.civ.- vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo, ha dedotto che, in base al contenuto della relata di notifica ed alla mancata contestazione che la sig.ra Sardi Rosa Rita fosse persona addetta allo studio del procuratore della contribuente, doveva darsi per acquisito che un atto (quello citato nella relata) fosse stato consegnato al procuratore della parte, sicchè era onere del destinatario provare la non conformità dell'atto ricevuto rispetto a quello depositato in giudizio, e quindi la mancanza di collegamento tra la relata e l'atto di appello; la CTR, invece, al riguardo, aveva valorizzato la circostanza che nell'atto di appello si era alluso ad una notifica a mezzo posta (circostanza da ritenere mero refuso) ed aveva invece trascurato una serie di altre circostanze di fatto attraverso le quali doveva necessariamente concludersi che la notificazione era andata a buon fine.

Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente, invero, si è limitato ad invocare, in tema di relata di notifica, principi concernenti l'individuazione del destinatario della stessa, sostenendo al proposito la possibilità di giungere a detta individuazione anche attraverso l'esame dell'atto oggetto di notificazione, senza tuttavia censurare la complessiva ricostruzione in fatto operata dalla CTR, inequivocamente conclusa nel senso della mancanza, nel caso di specie, di collegamento testuale certo non solo tra la relata ed il destinatario dell'atto di impugnazione in oggetto ma anche tra la relata e lo specifico atto di appello in questione; la CTR, in altre parole, ha ritenuto impossibile affermare, per difetto assoluto di elementi sicuri ed univoci di rinvio dalla relata all'atto da notificare, la sussistenza di un collegamento della prima con il secondo, ed ha quindi concluso per l'inesistenza della notifica esattamente di quell'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate alla contribuente; ne consegue, come detto, l'inammissibilità del motivo, che, nel richiamare la possibilità di individuare il destinatario della notifica anche attraverso l'esame dell'atto da notificare (atto di appello), non tiene conto che la CTR ha ritenuto non provato proprio il collegamento tra la relata e l'atto di appello concernente il presente giudizio (e cioè l'atto di appello n. 290/06 depositato nella cancelleria della CTR Liguria il 9-3-2006 avverso la sentenza 297/11/2004 della CTP di Genova).

Il secondo motivo è inammissibile ex art. 366 bis cod. proc. civ. razione temporis vigente.

Per condiviso principio di questa Corte, invero, nell'ipotesi di denuncia di vizio motivazionale, l'illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, sia la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, sia le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, ossia un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), e cioè un'indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del

motivo e che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; ciò anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la "ratio" che sottende la disposizione indicata, finalizzata a porre la S.C. nella condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito; in ogni modo il motivo è anche infondato, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente Agenzia, al fine della validità della notificazione di uno specifico atto, non è sufficiente accertare genericamente che un atto qualsiasi è stato notificato (circostanza di per sé assolutamente non significativa, neanche sotto l'aspetto presuntivo), essendo invece necessario accertare che la relata sia riferibile a quel determinato atto (nella fattispecie in esame: al su descritto atto di appello depositato presso la cancelleria della CTR); ed invero, ove, come nel caso di specie, la relata dell'agente notificatore (messo speciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova 3) sia contenuta in un foglio separato dal documento notificando e senza alcuna rilevante congiunzione con quest'ultimo (non potendo infatti ritenersi tale la rinvenuta materiale "spillatura", che ben può essere effettuata successivamente e da terze persone), è necessario procedere al riscontro della riferibilità della relata al documento notificando; correttamente, pertanto, la CTR ha operato siffatto riscontro e, in esito, ha motivatamente ritenuto non provata detta riferibilità, valorizzando al proposito anche la significativa circostanza che nell'atto di appello in questione la notifica si indicava come effettuata tramite spedizione, e non quindi attraverso mezzo speciale.

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.


In considerazione della particolarità della vicenda processuale, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P. q. M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 10-6-2015

Il Consigliere est.
dott. Mario Cigna



Il Presidente
dott. Aurelio Cappabianca

